

Milano, 17 maggio 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 22/2019

<p>CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE SU SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI</p>
--

L'Agenzia delle Entrate, nella giornata di ieri, 15 maggio 2019, ha pubblicato la tanto attesa circolare n. 11, inerente alla definizione delle **violazioni formali** disciplinata dall'art. 9 del DL 119/2018 che ha formato oggetto della ns. Circolare N. 21/2019.

La sanatoria appare piuttosto conveniente per il costo di solo 200 euro per periodo d'imposta a prescindere dal numero di violazioni commesse. Le somme possono essere pagate in due rate (31 maggio 2019 e 2 marzo 2020), e la regolarizzazione delle infrazioni deve avvenire entro il 2 marzo 2020.

Dalla circolare come vedremo rientrano nella definizione le omesse indicazioni dei **costi black list** (e probabilmente anche le varie comunicazioni da assolvere all'interno della dichiarazione, come l'avvenuta presentazione di interpelli, le minusvalenze e così via), le comunicazioni finanziarie di cui all'art. 10 del DLgs. 471/1997, l'omessa, tardiva o inesatta presentazione degli INTRASTAT, le dichiarazioni di inizio, cessazione e variazione attività nonché le irregolarità nel "reverse charge", sempre che l'imposta sia stata assolta ancorché indebitamente e non si sia verificato un omesso versamento.

Vi rientrano anche le dichiarazioni inesatte, inclusa la fattispecie in cui la dichiarazione, anziché in via **telematica**, è stata presentata per Posta, così come per le violazioni sulla competenza fiscale solo quando non c'è stato danno per l'Erario, e per questa ragione punite in misura fissa.

Altresì sarà sanabile l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto soggetto a cedolare, ma non la mancata opzione per la cedolare, ipotesi in cui, al pari dell'opzione per il **consolidato**, opera la remissione *in bonis* (su questo punto i dubbi sono molti: considerato che la norma ha una formula ampia, comprendendo "irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale").

Diversamente non è sanabile l'omessa **regolarizzazione del cessionario**, ritenuta violazione sostanziale. Tuttavia si osserva che la circolare sembra in contrasto con il provvedimento 15 marzo 2019 n. 62274, laddove, al punto 1.2, si afferma: "più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente".

Dubbi sui chiarimenti sulle violazioni commesse dagli **intermediari abilitati**. Sicuramente si escludono le violazioni connesse al rilascio infedele del visto di conformità, e su ciò si può concordare visti gli effetti che il visto causa, specie sulle compensazioni.

Possono essere sanate le violazioni sugli obblighi di **fatturazione** e **registrazione** delle operazioni, imponibili o anche non imponibili/esenti/escluse, nella misura in cui non ci sia effetto sul tributo oppure, per le seconde, quando non c'è nemmeno stato effetto sulla determinazione del reddito.

Fuori dalla definizione anche l'omessa presentazione del modello **F24 a zero**, e le violazioni sulle Certificazioni Uniche. In merito a queste ultime, la tesi si dimostra davvero censurabile. Via libera alla sanatoria, da ultimo, per le comunicazioni delle liquidazioni IVA, solo se l'imposta è stata **correttamente assolta**.

La circolare a titolo esemplificativo, e non esaustivo, elenca le seguenti violazioni definibili:

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (tra cui sono ricomprese le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica), ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente (cui si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA, di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. l'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all'articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. l'articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nei casi indicati al paragrafo 4.3 (cfr. l'articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (cfr. l'articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), ovvero delle dichiarazioni di cui all'articolo 35-ter e all'articolo 74-quinquies dello stesso decreto (cfr. l'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'erronea compilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto IVA che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (cfr. l'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 e la risposta ad interpello n. 126 del 21 dicembre 2018);
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (cfr. l'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (cfr. l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. l'articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. l'articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (cfr. l'articolo 3, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);



Studio Tributario e Legale
COMMERCIALISTI AVVOCATI ASSOCIATI

- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. l'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018 (cfr. l'articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode (cfr. l'articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 del d.lgs. n. 471 del 1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- l'omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione (cfr. l'articolo 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, fatta salva l'eccezione di cui al successivo paragrafo 3 (cfr. l'articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la mancata iscrizione al VIES (cfr. l'articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997).

Da ultimo si osserva che la circolare non chiarisce quale possa essere il giustificato motivo che impedisce entro il 2 marzo 2020 la regolarizzazione in quanto si limita a dire quanto segue nell'ipotesi appunto di mancata rimozione spontanea dell'irregolarità:

“Tuttavia, il provvedimento, nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, consente, in presenza di un giustificato motivo, di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell'Agenzia delle entrate (ad esempio, mediante una lettera di compliance). Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. In tale evenienza, affinché la definizione possa ritenersi perfezionata occorre necessariamente rimuovere la violazione entro il 2 marzo 2020, ovvero entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio”.

Cordiali saluti